

WHISTLEBLOWING

RELAZIONE ANNUALE 2023

1. Contesto normativo

Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

La nuova disciplina è orientata, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere e di comunicare informazioni, nonché la libertà e il pluralismo dei media. Dall'altro, è strumento per contrastare (e prevenire) la corruzione e la cattiva amministrazione.

Chi segnala fornisce informazioni che possono portare all'indagine, all'accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni democratiche.

Pertanto, garantire la protezione – sia in termini di tutela della riservatezza che di tutela da ritorsioni - dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce o con il nuovo istituto della divulgazione pubblica, contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la stessa Banca e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Tale protezione viene, ora, ulteriormente rafforzata ed estesa a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione, a conferma dell'intenzione, del legislatore europeo e italiano, di creare condizioni per rendere l'istituto in questione un importante presidio per la legalità e il buon andamento delle amministrazioni/enti.

Le principali novità contenute nella nuova disciplina sono:

- la specificazione dell'ambito soggettivo;
- l'ampliamento del novero delle persone fisiche che possono essere protette per le segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche;
- l'espansione dell'ambito oggettivo, cioè di ciò che è considerato violazione rilevante ai fini della protezione, nonché distinzione tra ciò che è oggetto di protezione e ciò che non lo è;
- la disciplina di tre canali di segnalazione e delle condizioni per accedervi: interno, esterno (gestito da ANAC) nonché il canale della divulgazione pubblica;
- l'indicazione di diverse modalità di presentazione delle segnalazioni, in forma scritta o orale;
- la disciplina dettagliata degli obblighi di riservatezza e del trattamento dei dati personali ricevuti, gestiti e comunicati da terzi o a terzi;
- i chiarimenti su che cosa si intende per ritorsione e ampliamento della relativa casistica;
- la disciplina sulla protezione delle persone segnalanti o che comunicano misure ritorsive offerta sia da ANAC che dall'autorità giudiziaria e maggiori indicazioni sulla responsabilità del segnalante e sulle scriminanti;
- l'introduzione di apposite misure di sostegno per le persone segnalanti e il coinvolgimento, a tal fine, di enti del Terzo settore che abbiano competenze adeguate e che prestino la loro attività a titolo gratuito;
- la revisione della disciplina delle sanzioni applicabili da ANAC e l'introduzione da parte dei soggetti privati di sanzioni nel sistema disciplinare adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

2. Le procedure aziendali

In recepimento delle Disposizioni, con delibera del 26 settembre 2023 il CdA ha adottato uno specifico regolamento aziendale che definisce l'ambito applicativo, le diverse fasi del processo di segnalazione, le inerenti modalità e procedure, le responsabilità e le forme di tutela del segnalante.

La Banca ha ritenuto opportuno e conforme alle previsioni normative - alla luce del principio di proporzionalità - e con il proprio modello organizzativo e operativo, attribuire al responsabile dei sistemi di segnalazione, anche le attività di ricezione, nonché quelle di esame e valutazione delle segnalazioni, assegnando tali ruoli al responsabile della funzione di Compliance.

La Banca si impegna a promuovere una cultura aziendale basata su un comportamento etico e su una buona governance aziendale, favorendo così un ambiente in cui le Persone siano incoraggiate a segnalare condotte inaccettabili all'interno dell'Istituto.

Per questo sono stati previsti specifici canali, processi e procedure per garantire la riservatezza e l'assenza di atti ritorsivi alle persone che segnalano comportamenti illegittimi.

Possono essere oggetto di segnalazione le violazioni e/o irregolarità relative alle tematiche disciplinate nel Regolamento Whistleblowing e nelle normative esterne.

Più precisamente, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Corruzione;
- Riciclaggio di denaro;
- Violazione della normativa sulle Sanzioni Finanziarie;
- Violazione delle leggi antitrust;
- Insider trading e/o manipolazione del mercato;
- Molestie;
- Bullismo;
- Frode;
- Uso improprio di dati riservati dei clienti e dell'Azienda;
- Violazione del Codice Etico e/o del Codice di Condotta;
- Violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. 231/01.

Preme precisare che chi intende presentare una segnalazione debba specificare che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste dalla normativa in materia di whistleblowing nel caso di eventuali ritorsioni.

In assenza della chiara indicazione di riservatezza, infatti, la segnalazione potrebbe essere trattata come ordinaria e, pertanto, non beneficiare delle tutele in materia di whistleblowing.

Le segnalazioni dovranno essere presentate attraverso l'utilizzo di uno tra i seguenti canali:

1) Inviando una segnalazione scritta a:

Banca Santa Giulia S.p.A, all'attenzione del responsabile delle segnalazioni di comportamenti illegittimi - "Whistleblowing"
Via Quartieri n. 39
*25032 Chiari (Bs) ***RISERVATA****

In proposito, la Banca mette a disposizione un apposito modulo, disponibile anche sul sito internet istituzionale, tramite il quale il soggetto segnalante può trasmettere la segnalazione al responsabile della funzione Compliance.

In vista della protocollazione riservata della segnalazione a cura del gestore, è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" al gestore della segnalazione. La segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata, anche mediante autonomo registro, da parte del gestore.

La busta così costituita dovrà essere consegnata fisicamente al responsabile Compliance o trasmessa a mezzo raccomandata all'indirizzo sopra indicato.

Qualora il responsabile Compliance sia il presunto responsabile della violazione o abbia un potenziale interesse correlato alla segnalazione tale da compromettere l'imparzialità di giudizio, il segnalante può trasmettere la segnalazione, con le medesime modalità precedentemente descritte, ai componenti dell'Organo di Vigilanza (OdV), avendo cura di specificare nella busta il carattere di riservatezza e lo specifico destinatario.

2) Richiedendo un incontro o chiamando:

- *Responsabile funzione Compliance*
- *Membri dell'Organo di Vigilanza (qualora il responsabile Compliance sia il presunto responsabile della violazione o abbia un potenziale interesse correlato alla segnalazione tale da compromettere l'imparzialità di giudizio)*

I canali indicati non possono essere utilizzati per proporre un reclamo relativo al rapporto commerciale, ma solo per segnalare un comportamento illegittimo.

La funzione di Compliance e l'Organo di Vigilanza gestiscono le informazioni esimendole attentamente e trattandole con assoluta riservatezza.

3) Canali di segnalazione esterna

La Banca incoraggia i dipendenti ad avvalersi in via prioritaria dei canali interni.

Si ricorda che in Italia, in attuazione del Decreto Lgs. 24/23, l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) è stata identificata come autorità preposta alla ricezione e gestione delle segnalazioni esterne, pure in forma anonima.

La persona Segnalante può quindi effettuare una segnalazione esterna ad ANAC se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interno ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla legge;
- ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare un rischio di ritorsione;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Inoltre, la persona Segnalante può rivolgersi ad ANAC anche per notificare eventuali atti ritorsivi conseguenti ad una segnalazione.

Le segnalazioni esterne all'ANAC possono essere effettuate secondo le modalità previste sul sito istituzionale dell'ente.

L'OdV ha peraltro curato e proposto l'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (Parte Generale) a seguito degli aggiornamenti di cui sopra. Il documento nella sua rinnovata versione è stato approvato dal CdA della Banca nella seduta del 26 settembre 2023.

In ragione delle contenute dimensioni aziendali e del ridotto numero dei potenziali segnalatori, la Banca non ha ritenuto di procedere con l'adozione di una apposita piattaforma informatica dedicata, per l'invio delle segnalazioni.

Le aggiornate disposizioni aziendali sono state emanate con apposito ordine di servizio n. 2023 - 109 in data 3 ottobre 2023 inoltrato e visionato da tutti i dipendenti. Tali previsioni risultano ad oggi coerenti ed adeguate alla nostra dimensione aziendale.

3. Le segnalazioni pervenute

Non sono pervenute, nel corso del 2023 così come in tutti gli anni precedenti, segnalazioni riferibili a violazioni delle norme che regolano l'attività bancaria.

La circostanza è coerente con le attese avute presenti come la politica aziendale ed il modello di organizzazione, gestione e controllo dispongano che:

- l'attività economica della Banca risulta ispirata al rispetto formale e sostanziale delle norme di riferimento;
- sia esclusa ogni forma di opportunismo contrario alla legge o alle regole di correttezza sia nei rapporti interni che nei rapporti tra la Banca ed i terzi;
- sia assicurata la diffusione della cultura della legalità anche attraverso la promozione di attività di formazione ed informazione sui contenuti del Codice stesso;
- ogni attività sia realizzata con trasparenza, lealtà, correttezza, integrità ed etica professionale;
- sia evitata e prevenuta la commissione di atti illeciti e di reati, con particolare ma non esclusivo riferimento a quelli previsti dal D. Lgs.n.231/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

Chiari, 16 gennaio 2024

Il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione